



Comune di Bodio

Tel. 091 864 11 22
091 873 20 80
Fax 091 864 14 68
comune@bodio.ch
www.bodio.ch
CCP 65-632-4

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la custodia dei cani

(del 5 luglio 2021 - ris. mun. 498)

Il Municipio di Bodio, richiamate le seguenti normative:

- la legge sui cani del 19 febbraio 2008 ed il relativo regolamento dell'11 febbraio 2009;
- l'articolo 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- l'articolo 61 del Regolamento comunale del 30 novembre 2009;

ordina:

Campo d'applicazione

art. 1 La presente ordinanza disciplina le responsabilità e il comportamento che i proprietari ed i detentori di cani devono assumere nella loro custodia sul territorio giurisdizionale del Comune.

Responsabilità

art. 2 ¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.
²Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia del cane.
³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale, la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Gestione dell'animale

art. 3 ¹Ogni detentore deve provvedere ad una corretta socializzazione ed educazione del proprio cane.
²È fatto obbligo ad ogni proprietario di tutelare la dignità e il benessere dell'animale.
³Chi si occupa di animali deve:
a) tener conto adeguatamente dei loro bisogni;
b) nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo consenta, provvedere al loro benessere.
⁴Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Identificazione

art. 4 ¹I cani devono essere iscritti alla Banca Dati AMICUS, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi della Legge.
²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Corsi

- art. 5 ¹Ogni proprietario o detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti, conformemente alle disposizioni sia federali sia cantonali.
²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

Autorizzazione

- art. 6 ¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
⁴Canini in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Struttura di detenzione

- art. 7 Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Canini pericolosi

Definizione e obblighi

- art. 8 ¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno lesa o minacciata l'integrità fisica di una persona o di altri animali.
Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
²È fatto obbligo ai proprietari o detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che possa determinare la sua pericolosità.
³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini, di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgente.
⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Fuga

- art. 9 ¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
²La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Disposizioni generali

- art. 10 ¹È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, areali scolastici, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
²Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
³I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Aree di svago e di sfogo

art. 11 ¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

²I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario, il guinzaglio.

Norme igienico-sanitarie

art. 12 ¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati, o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

²Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Quiete pubblica

art. 13 I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Resta no riservate le disposizioni del Regolamento comunale.

Cani incustoditi

art. 14 ¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta, o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Morte dell'animale

art. 15 ¹In caso di morte dell'animale, dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale oppure, ad un Centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve essere inoltre annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro 10 giorni dalla stessa.

Sanzioni

art. 16 ¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 10'000.00.

- ²Il Municipio punisce in particolare le infrazioni riguardanti:
- inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella Banca Dati AMICUS;
 - mancata frequenza ai corsi prescritti;
 - la mancata identificazione del cane tramite microchip;
 - il mancato obbligo di tenuta al guinzaglio;
 - la fuga del cane;
 - il mancato uso della museruola;
 - la mancata raccolta degli escrementi;
 - il disturbo della quiete;
 - la non corretta gestione dei cani nelle aree di svago;
 - l'accesso alle aree vietate.
- ³L'importo minimo della multa per le infrazioni relative alla mancata raccolta degli escrementi è di CHF 250.00.
- ⁴Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Disposizioni finali

art. 17 Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Disposizioni abrogative


art. 18 È abrogata l'Ordinanza Municipale sui cani del 16 marzo 2010.

Entrata in vigore / Termini di ricorso

art. 19 ¹La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni (art. 192 LOC e 171 RC), a contare dal 28 luglio al 14 settembre 2021 (ferie giudiziarie 15.07-15.08);

²È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione;

³La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2021.

Il Sindaco:

Stefano Imelli

PER IL MUNICIPIO


La Segretaria:

Maria Teresa Citino

Bodio, 28 luglio 2021/lv